

A L L E G A T I

ALLEGATO 1

**Legge finanziaria per il 2002 — C. 1984 Governo,
approvato dal Senato****EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI**

ART. 2.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume di investimenti delle aziende farmaceutiche destinati ad attività di ricerca e formazione realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la salute, sono identificate le attività di ricerca e formazione rientranti nell'incentivo di cui al comma 6-bis e le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale medesimo.

2. 5. Palumbo, Massidda.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 13-bis del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di

trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. 43. Foti, Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanchè.

Inammissibile per carenza di compensazione.

All'articolo 2 recante: modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. 1. Sardelli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

8. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. 48. Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Trattamento fiscale e previdenziale di talune figure ed Enti).

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un

professionista iscritto all'albo costituisce, ai fini fiscali e previdenziali, reddito da lavoro autonomo professionale, oggetto della professione svolta in via principale dal contribuente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime tributario previsto per i fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni

2. 06. Parodi, Patria.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 3.

Dopo il 3 comma aggiungere il seguente:

All'articolo 10 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole da: « con esclusione » a « impresa » sono soppresse.

3. 2. Crosetto.**Inammissibile per carenza di compensazione.**

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

« ART. 3-bis.

(Incentivi per le attività industriali).

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla

legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003 » sono sostituite dalle altre: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2003 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo li, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: « 4-quater Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento ».

Compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

3. 05. Pinza, Morgano, Santagata, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa. »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale »;

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui al-

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento. ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente a tale data.

3. Nell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera a) e b), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che svolgono attività agricola, nei limiti dell'articolo 29 del citato T.U., l'imposta sostitutiva è applicata sull'incremento del valore della produzione in misura pari alla metà dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vigente nel periodo di imposta di riferimento ».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N.

5. 01. Leo, Antonio Pepe.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 327/2001).

1. All'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono soppresse le parole: « o dichiarativo della pubblica utilità ».

2. All'articolo 43, comma 2, lettera *a*) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono soppresse le parole: « l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o.

3. All'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le parole: « Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora sia impugnato un decreto di espropriazione ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato, in assenza del decreto di esproprio, per un'opera dichiarata di pubblica utilità ».

4. All'articolo 43, comma 6, lettera *a*) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le parole: « per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 » sono sostituite dalle parole: « per le opere dichiarate di pubblica utilità ».

5. All'articolo 43, comma 6, lettera *b*) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, le parole: « a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo » sono restituite dalle seguenti: « nonché della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dichiarate di pubblica utilità, senza pregiudizio del diritto all'indennità di occupazione temporanei e/o al risarcimento del danno per gli eventuali periodi di occupazione legittima o illegittima anteriori alla data di ultimazione delle opere ».

6. L'articolo 55 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è sostituito dal seguente:

ART. 55. — Nel caso di utilizzazione entro la data del 30 settembre 1996 di area edificabile per opere dichiarate di pubblica utilità in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio, ovvero quando il decreto di esproprio sia stato annullato, anche successivamente alla data del 30 settembre 1996, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 ».

7. Dopo l'articolo 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è aggiunto il seguente:

ART. 57-bis. — Le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di espropriazione ed in materia di risarcimento del danno, si applicano anche ai procedimenti ed alle fattispecie anteriori, ancorché vi sia giudizio pendente, esclusi soltanto i procedimenti e le fattispecie relativamente ai quali le indennità e/o i risarcimenti siano stati già determinati con sentenza passata in giudizio ».

E, di conseguenza, all'articolo 44, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali — (6.2.3.4. — Agenzia delle entrate, cap. 7775):

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

5. 0. 7. Cuccu.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere:

all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente: comma:

2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

6. 1. Menia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero).

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 sono sostituiti dai seguenti:

5. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso in cui siano percepiti in Italia, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sia sui proventi distribuiti che su quelli percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il

costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

6. Alla ritenuta del comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. 2. Crosetto, Verdini.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di detrazione dell'IVA sul turismo d'affari).

1. Per gli anni 2002 e 2003 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis-1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità tecniche di attuazione per armonizzare le disposizioni di cui al comma precedente con quelle previste per l'attività svolta dalle agenzie di viaggi e turismo, dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All'onere derivante dalle presenti disposizioni, quantificato in 25.822.845 euro (50 miliardi di lire) per l'anno 2002 e in 30 miliardi per l'anno 2003, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del-

l'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 02. Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 7.

Ai commi 1 e 3 sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni Gruppo AN.

7. 7. Antonio Pepe, Leo.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Ai commi 1 e 3, le parole: 30 giugno 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2002.

7. 8. Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Ai commi 1 e 3, le parole: 30 giugno 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 300.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

7. 12. Patria, Casero, Tarantino, Blasi, Crosetto, Zorzato, Angelino Alfano, Giudice, Saro, Savo, Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le parole: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 37,7 (milioni di euro);

2003: — 357, 4 (milioni di euro);

2004: — 253,1 (milioni di euro).

7. 2. Stradella, Lupi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, sostituire la frase nonché fino al 30 giugno 2002 con la frase nonché fino al 31 dicembre 2002.

7. 94. Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, dopo le parole: « nei periodi di imposta 2000 e 2001 », sono inserite le seguenti: « nonché fino al 31 dicembre 2002 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 5.000.

7. 29. La XIII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 2 dopo le parole 30 giugno 2002 sono inserite le seguenti: l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive

modificazioni si applica anche agli Istituti autonomi per te case popolari comunque denominati anche se non provvedono alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

5. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto il comma 2-ter:

Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

6. Al comma 3 dell'articolo 46 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 aggiungere:

Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette.

7. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.

8. Gli IACP comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte IRPEG, ICI, IRAP e REGISTRO relativi agli anni dal 1994 ai 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1° marzo 2002 le imposte dovute.

9. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 aggiungere il seguente comma:

Per gli IACP comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti dei crediti derivanti da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono deducibili sino alla concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio.

Le disposizioni del comma 2 si applicano calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per canoni di locazione.

10. All'articolo 7 della tabella allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 aggiungere il seguente comma:

I contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.

7. 93. Gazzara.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente: comma 2-bis. l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'articolo 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, all'interno delle singole unità immobiliari.

7. 95. Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Tadorelli, Zorzato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le parole: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze è apportata la seguente variazione:

2002: — 232,4 (milioni di euro);

2003:

2004.

7. 1. Stradella, Lupi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 3, sostituire le parole 30 giugno 2002 con le parole 31 dicembre 2002.

7. 96. Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma:

« In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di lavoro con un'Organizzazione Non Governativa, riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è determinata sulla base dei compensi convenzionati fissati annualmente con Decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto il Ministro dell'Economia e Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto. »

7. 14. Saglia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre n. 580 come mo-

dificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, le parole « nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 » sono sostituite dalle seguenti « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ».

7. 3. Stradella, Ferro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole « Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche » sono inserite le seguenti: « e ai fini dell'imposta sul reddito degli enti non commerciali », ovvero « degli Enti previdenziali ».

7. 5. Paroli, Savo.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'Articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8, dopo la parola « consorzi » è aggiunto: « nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

7. 9. Scaltritti, Crosetto, de Ghislanzoni Cardoli, Grimaldi, Misuraca, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Leone.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

7. 11. Patria, Casero, Blasi, Tarantino, Crosetto, Zorzato, Sovo, Angelino Alfano, Giudice, Saro, Marras, Gioacchino Alfano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 2001, n. 383 dopo le parole: «aggiornamento del personale», aggiungere le seguenti: «e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definito dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con motivazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi.

7. 13. Saglia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera l):

l-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole e loro consorzi utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

7. 16. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 144.500;

2003: + 144.500;

2004: + 144.500.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 144.500;

2003: - 144.500;

2004: - 144.500.

7. 23. La IV Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. (Estensione a tutte le indennità operative della disciplina fiscale prevista per le indennità di navigazione e di volo). A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità pensionabili del personale dell'Arma dei Carabinieri, sono assoggettati alla disciplina fiscale fissata dal

comma 6 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo e dalla medesima data concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 11.000;
2003: + 11.000;
2004: + 11.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 11.000;
2003: - 11.000;
2004: - 11.000.

7. 24. La IV Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere infine il seguente comma:

4-bis. Nell'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«*9-bis.* Agli esercizi che svolgono congiuntamente, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, si applica, indipendentemente dal limite dei ricavi di cui al comma 1, il regime del presente articolo. Per i medesimi esercizi l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è comprensiva anche delle addizionali all'IRPEF e dell'imposta sul valore della produzione.

9-ter. I comuni individuano forme di coordinamento con i centri di assistenza tecnica individuati dall'articolo 23 del

D.Lgs. n. 114 citato per la diffusione delle informazioni da parte degli sportelli unici anche negli esercizi di cui al comma precedente. ».

7. 25. Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante disposizioni in materia di detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole « del personale » sono aggiunte le seguenti: « , del titolare, dei collaboratori familiari e dei collaboratori coordinati e congiunti »;

b) Al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura, ancorché esistenti. ».

7. 26. Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

4-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono state sostenute le spese per l'acquisizione di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti.

4-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.

All'onere derivante dalle presenti disposizioni, quantificato in 129.114.225 euro (250 miliardi di lire) per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e finanze. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 27. Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole « alla associazioni di promozione sociale » sono inserite le seguenti: « e alle istituzioni di assistenza e beneficenza ».

Modificare di conseguenza la rubrica aggiungendo: e canone ricognitorio per i beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

Conseguentemente, nella tabella A ridurre l'accantonamento relativo alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7. 36. Grimaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

4-bis. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 449/97, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del d.l.gs. 112/98.

Il trasferimento di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

Compensazione Gruppo CCD-CDU

7. 73. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento salvo quanto previsto dal comma 2, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 45.

Compensazioni Gruppo AN.

7. 84. Cardiello, Fasano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, è apportata la seguente modifica: all'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 6), è aggiunto il seguente numero:

6-bis) ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b), punto 1).

Inoltre, per tali aziende si considerano oneri ammessi in deduzione: gli interessi passivi e oneri assimilati; gli accantonamenti per rischi su crediti, comprese le perdite su crediti.

Compensazioni Gruppo AN.

7. 85. Cardiello, Fasano.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis Le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni alle Forze Armate e al corpo della Guardia di Finanza dei materiali di armamento inclusi nella legge 19 ottobre 1993, n. 427, alle manutenzioni ed alle forniture di automezzi, di carburanti, di attrezzature militari, di beni e servizi rese nei porti, negli aeroporti, nelle caserme e nelle altre infrastrutture militari per l'espletamento della attività di volo, di navigazione, di addestramento, di preparazione e di impiego delle unità, nonché ai costi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 144,5 milioni di euro;
2003: + 144,5 milioni di euro;
2004: + 144,5 milioni di euro;

conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 144,5 milioni di euro;
2003: - 144,5 milioni di euro;
2004: - 144,5 milioni di euro.

7. 90. Ramponi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. (Estensione a tutte le indennità operative della disciplina fiscale prevista per le indennità di navigazione e di volo). A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli importi delle indennità operative, fondamentali e supplementari comunque denominate, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità pensionabili del personale dell'Arma dei Carabinieri, sono assoggettati alla disciplina fiscale fissata dal comma 6 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo e dalla medesima data concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 11 milioni di euro;
2003: + 11 milioni di euro;
2004: + 11 milioni di euro;

conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 11 milioni di euro;